PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore per gli anni dal 2011 al 2014 e per gli anni dal 2016 in avanti.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha infatti, da ultimo, vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare del predetto fondo nell'anno 2016.

L'art. 67 del CCNL 21.05.2018 ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio.

L'articolo 67 sopra citato, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.
Per gli enti con la dirigenza l'importo consolidato 2017 deve essere decurtato dell'ammontare destinato alle posizioni organizzative nel 2017 in modo da costituire un apposito fondo a carico del bilancio.
Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal collegio dei revisori dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso Ccnl del 22/01/2004.

Il comma 2 del predetto art. 67 prevede che l'importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, sia incrementato da specifici importi, sempre di natura stabile.

L'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 prevede che le risorse stabili sono incrementate da "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; *tali differenze sono calcolate con riferimento* **al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi** *e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".* Gli incrementi di cui all'art. 64 hanno decorrenza 1/1/2016, 1/1/2017, 1/3/2018, a regime 1/4/2018 ed essendo istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, devono essere applicati, in base all'art. 2, comma 3 del CCNL 21/5/2018, entro trenta giorni dalla data di stipulazione. Anche secondo l'orientamento applicativo ARAN RAL_1725, pubblicato il 14 ottobre 2014, per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione. Sono quindi stati inseriti, nella costituzione del fondo di parte stabile anno 2016 e 2018, nell'apposita sezione riferita alle risorse di parte stabile non soggetta al limite, i differenziali delle progressioni economiche orizzontali forniti dall'ente, come da indicazione dettata dall'art. 67, comma 2, lettera b) pari a: € 5.022,00.

L'inserimento, alla luce della circolare della RGS n. 18/2018, relativa al conto annuale 2017, è obbligatorio, come confermato dalla stessa Tab. 15 in cui è comparsa, in costituzione, la riga «Rideterminazione per incremento stipendiale Art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016/2018»
Come da dichiarazione congiunta n. 5, si tratta di incrementi non rilevanti ai fini del limite al trattamento accessorio (anche perché sono incrementi dettati dalla contrattazione nazionale, obbligatori, per i quali l'ente non ha avuto e non avrà alcuna discrezionalità).

Una volta definiti gli importi delle risorse stabili (commi 1 e 2 dell'art 67 del nuovo Ccnl), i commi successivi dello stesso articolo individuano le voci di composizione delle risorse variabili annuali, introducendo alcune semplificazioni che si riportano di seguito, in quanto riguardano incrementi applicati.

Il comma 4 dell'art. 67 del nuovo Ccnl semplifica le condizioni di applicazione della disposizione rispetto all'art. 15, commi 2 e 4, del Ccnl dell'01/04/1999, la quale viene di fatto disapplicata e alla quale non si potrà più fare riferimento.

In particolare:

- si conferma che la somma deve essere valutata in sede di contrattazione integrativa tra le parti;
- si conferma che nel bilancio dell'ente deve sussistere la relativa capacità di spesa;
- si conferma che l'importo da quantificare è sino all'1,2% del monte salari 1997 e quindi non necessariamente il valore massimo;
- non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016).

Il comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del nuovo Ccnl ripropone, nella parte variabile, le risorse di cui all'art. 15, co. 5 del Ccnl dell'01/04/1999. Con il Ccnl 2016/2018 tali risorse potranno essere stanziate «per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale». In questo importo sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lettera c) del nuovo Ccnl, finanziate dai proventi delle violazioni del codice della strada e destinate all'erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
La nuova norma contrattuale conferma che gli obiettivi dell'ente possano anche essere «di mantenimento», in coerenza con quanto aveva già chiarito l'Aran, a condizione che, per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente.
Inoltre, viene confermato, sempre in coerenza con quanto stabilito dall'Aran, che gli obiettivi di performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, devono essere individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

La determinazione annuale del Fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 del Ccnl 2016/2018, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione ed è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti

imposti dalle norme in vigore (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) o altri che potrebbero aggiungersi nel corso di validità del presente accordo, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.

Il fondo delle risorse decentrate anno 2021 è stato costituito con la determina n. 1723 del 03/12/2021

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite	345.968,60
Risorse stabili escluse dal limite	7.684,00
Risorse variabili soggette al limite	0,00
Risorse variabili escluse dal limite	40.163,00
Totale risorse non decurtate	393.815,60

e dovrà essere confermato nella sua consistenza entro fine anno

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Unico importo consolidato (Iuc)
L'articolo 67 sopra citato, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato (Iuc) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.
Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal collegio dei revisori dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso Ccnl del 22/01/2004.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	**276.633,00**

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	6.097,10
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67	

COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	63.238,50
…	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**345.968,60**

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.662,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	5022,00
… … …	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**7.684,00**

Il Totale delle Risorse stabili, così determinato, è pari a € 353.652,60 al lordo delle decurtazioni applicate.

Sezione II – Risorse variabili

L'art. 67 comma 3 del nuovo CCNL prevede che il Fondo continua ad essere alimentabile anche con importi variabili di anno in anno.

Con la Determinazione del Direttore generale nr. 1723 del 03.12.2021, recante la costituzione del fondo 2021 è stato deliberato di stanziare le seguenti risorse variabili:

€ 40.163,00

Indicare anche eventuali azioni effettuate dall'Ente in materia di posizioni organizzative nel rispetto delle relazioni sindacali vigenti. Il comma 7 del medesimo articolo 67, del nuovo CCNL, dispone che: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".
La portata innovativa di tali nuove disposizioni del CCNL si completa con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, del CCNL, il quale stabilisce che: "Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67".

Il fondo parte variabile è quindi rappresentato nella seguente tabella:

Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**0,00**

Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	40.163,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**40.163,00**

Il Totale delle Risorse variabili, così determinato, è pari a € 40.163,00 al lordo delle decurtazioni applicate.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Come noto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

Richiamato l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che prevede che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Rilevato che, allo stato attuale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la metodologia dei cedolini, suggerita con nota RGS n. 179877 dell'01 settembre 2020, è superiore/inferiore a quello presente alla data del 31/12/2018;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere adeguato in aumento e viene rideterminato nell'importo di Euro 479.580,71;

Considerato che in relazione al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;

	2016	2021
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	459.856,90	393.815,60
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010		
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE		
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	43.514,69	47.847,00
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE		
TOTALE VOCI ESCLUSE		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		100.000
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI …)		
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	**416.342,21**	**445.968,60**

TOTALE DA DECURTARE	**63.238,50**	
Adeguamento limite 2016	**479.580,71**	

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite	345.968,60
Risorse stabili escluse dal limite	7.684,00
Risorse variabili soggette al limite	0,00
Risorse variabili escluse dal limite	40.163,00
Totale risorse non decurtate	**393.815,60**
Decurtazioni DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	0,00
Decurtazione 2021 per rispetto limite 2016	0,00
Totale risorse decurtate	**0,00**

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse di parte stabile saranno destinate a finanziare i seguenti istituti:

- PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, co. 1 ccnl 2016/2018)
- NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE (FINANZIATE CON RISORSE STABILI) nella misura prevista dal CCDI 2019-2021
- INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 co. 1 ccnl 2016/2018)
- COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 70- QUINQUIES comma 1 - CCNL 2016-18 (art. 68 co.2, Lett. E) ccnl 2016/2018)

Le risorse di parte stabile che residuano dopo aver finanziato gli istituti sopra elencati verranno destinate alla performance individuale.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme così suddivise:

- NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE (FINANZIATE CON RISORSE STABILI): 40.000,00
- PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 68, co. 2, lett. A) ccnl 2016/2018): 50.000,00
- PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, co. 2, lett. B) ccnl 2016/2018): 62.815,60
- COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 70- QUINQUIES comma 2 - CCNL 2016-18 (art. 68 co.2, Lett. E) ccnl 2016/2018) : 80.000,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	0,00
Somme regolate dal contratto	393.815,60
Destinazioni ancora da regolare	**0,00**
Totale	**393.815,60**

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, a cui sono state applicate le decurtazioni strutturali applicate ammontano a **€ 353.652,60**

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a **€ 161.000,00**

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Il nucleo di valutazione a consuntivo validerà il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Performance.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Vedi Punto E) del Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili).

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016

L'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

Considerato che:

- l'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio, all'ultimo periodo cambia però completamente le regole di calcolo vigenti. Dal momento dell'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dalla norma (da emanarsi entro 60 gg. dall'entrata in vigore del D.L. n. 34), il parametro di riferimento non sarà più un valore stabile e duraturo nel tempo, ma dinamico e variabile in proporzione ai dipendenti in servizio. Il predetto art. 33 recita infatti: « Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. » Dopo il decreto ministeriale, il limite al trattamento accessorio dovrà essere adeguato in aumento o in diminuzione per garantire un valore medio pro capite prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Occorre chiarire che ciò che viene toccato dalla norma non è il fondo delle risorse decentrate, ma il limite. È il limite che aumenta o diminuisce, non la costituzione del fondo.

Dato atto che:
- Il DM 17/3/2020 chiarisce anche che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), cioè dal 20/4/2020. Sotto questo profilo, nelle premesse del Decreto è contenuta l'importante specificazione secondo cui "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018";
- la circolare 13 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2020, che illustra i contenuti del D.M. 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto legge n. 34/2019, nulla chiarisce in merito al corretto calcolo per l'incremento del fondo risorse decentrate in caso di numero dipendenti maggiore rispetto a quello del 31/12/2018. Tale aumento non concorre al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs 25 maggio 2017, n. 75.

Richiamata la delibera della Corte dei Conti n. 95/2020 della Lombardia con cui i magistrati contabili, relativamente all' applicazione della disciplina riguardante le modalità di calcolo del salario accessorio medio pro-capite ritengono che: "per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017." (Cfr. anche Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018/PAR Sezione regionale di controllo per la Liguria PAR 56/2019);
Rilevato che la nuova normativa introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente. In forza di tale disposizione, le operazioni da compiere, a consuntivo a fine anno, per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:
- stabilire il valore assoluto del fondo 2016, che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso);
- determinare il valore assoluto dell'ammontare del trattamento accessorio del 2018;
- riconoscere il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020;
- dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dipendenti al 31.12.2018 (si determina così il valore medio pro-capite);
- salvo in caso di riduzione di personale, per cui si farà riferimento al fondo 2016, dal 2019 in poi, si farà riferimento al valore medio pro-capite;

- l'adeguamento del limite del trattamento accessorio dell'anno 2016 in base al numero dei dipendenti assunti dopo il DM Assunzioni del 17 marzo scorso, non può che essere riferito ad un unico aggregato, cioè dalla somma tra il fondo del 2018 e lo stanziamento delle PO, suddiviso poi per il totale dei dipendenti al 31.12.2018. Nel 2020 va fatto sommando i valori del fondo dei dipendenti e dello stanziamento delle posizioni organizzative come spiegato dalla Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 95/2020.

Quindi:
- il valore medio pro-capite al 31/12/2020 del salario accessorio è € 9.729,00
- Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018 è pari a nr. 32;
- Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2020 è pari a nr. 32;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2021 sarà pari a nr. 45;

La Ragioneria generale dello Stato, con la nota Prot. 179877/2020, fornisce le istruzioni per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2, del Decreto legge 34/2019.

E' stato quindi adeguato il limite anno 2016 di € 63.238,50

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo Anno 2021.

Inserire importi 2021 Utilizzo fondo risorse decentrate - art. 68 ccnl 2016/2018

- PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, co. 1 ccnl 2016/2018): 121.000,00
- INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 co. 1 ccnl 2016/2018): 41.000,00
- NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE (FINANZIATE CON RISORSE STABILI): 40.000,00
- PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 68, co. 2, lett. A) ccnl 2016/2018): 50.000,00
- PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, co. 2, lett. B) ccnl 2016/2018): 62.815,60
- COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 70- QUINQUIES comma 1 - CCNL 2016-18 (art. 68 co.2, Lett. E) ccnl 2016/2018): 80.000,00

VERIFICA ART 68 comma 3 del CCNL 21/5/2020:

L'ART. 68 C. 3 del CCNL del 21/5/2020 prevede che: "La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) **la parte prevalente** delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, (VARIABILI) con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, **specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse."**

Totale risorse variabili (art. 67 c. 3) : 40.163,00;
Calcolo della quota prevalente (almeno 51%): 20.483,13;

Totale delle lettere a) b) c) d) e) f): 192.815,60;

Verifica " specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse":

Totale risorse variabili (art. 67 c. 3) : 40.163,00;
Calcolo del 30%: 12.048,90;
Somma destinata alla performance individuale: 62.815,60;

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono state stanziate nel Bilancio di Previsione 2021 nei capitoli di spesa riportati nel prospetto che segue:

capitolo 10203 € 353.652,60

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2021	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	459.856,90		393.815,60	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-		-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)			-	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
TOTALE LORDO		459.856,90		393.815,60
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	43.514,69		47.847,00	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	43.514,69	-	47.847,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE				100.000,00
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL SEGRETARIO COMUNALE				
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)				
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		416.342,21		445.968,60
ADEGUAMENTO IN AUMENTO DEL LIMITE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 33, CO. 2, DEL D.L. N. 34/2019, CONV. L. N. 58/2019		63.238,50		
LIMITE ART. 23, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 75/2017 ADEGUATO ART. 33 D.L. N. 34/2019		479.580,71		

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato è stanziato sul capitolo 10203 del bilancio 2021.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Il responsabile P.O. Ufficio Risorse Umane
Dott. Giovanni Occhiogrosso

PUGLIAPROMOZIONE - DIR. GEN. - BARI

Il Direttore generale
Dott. Luca Scandale